

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3691 del 13/07/2017
Oggetto	D.Lgs. 387/2003, L.R. 26/2004, L.R. 13/2015 - Autorizzazione Unica rilasciata alla ditta ESCO ENERGIA S.R.L. con sede legale nel Comune di Cento (FE) Via Canapa n. 59, per la realizzazione e l'esercizio di un IMPIANTO DI COGENERAZIONE A PIROLISI PER LA PRODUZIONE DA ENERGIA ELETTRICA E CALORE DA FONTI RINNOVABILI alimentato da biomasse costituite da cippato di legno vergine di potenza elettrica nominale pari a 100 KWe e potenza termica nominale pari a 100 KWt da ubicarsi in Comune di Bondeno (FE), Via Arianuova n. 15.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3771 del 11/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 6472/2017/MR/TC

Oggetto: D.Lgs. 387/2003, L.R. 26/2004, L.R. 13/2015 - Autorizzazione Unica rilasciata alla ditta **ESCO ENERGIA S.R.L.** con sede legale nel Comune di Cento (FE) Via Canapa n. 59, per la realizzazione e l'esercizio di un **IMPIANTO DI COGENERAZIONE A PIROLISI PER LA PRODUZIONE DA ENERGIA ELETTRICA E CALORE DA FONTI RINNOVABILI** alimentato da biomasse costituite da cippato di legno vergine di potenza elettrica nominale pari a 100 KWe e potenza termica nominale pari a 100 KWt da ubicarsi in Comune di Bondeno (FE), Via Arianuova n. 15.

IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI FERRARA

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" ed in particolare L'art. 12 "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative";
- Il Dm Sviluppo economico 10 settembre 2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*"
- Il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 , n. 28 "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*" ;
- La Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- La Legge Regionale del 23 dicembre 2004 n. 26 "*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*", ed in particolare l'art. 3 comma 1 lettera b) che attribuisce alle Province le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;

- Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e sue modifiche e integrazioni;
- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*;
- La legge regionale 30 Luglio 2015, n.13 *“Riforma del Sistema di Governo Regionale e Locale e Disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e Loro Unioni”* che ha disposto il trasferimento dal 1° Gennaio 2016 alla nuova Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica che erano di competenza delle Province nonché del personale già operante presso i Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56;

VISTA la domanda presentata in data 13/02/2017, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, dalla ditta **ESCO ENERGIA S.R.L.** con sede legale in comune di Cento (FE), Via canapa n. 54, assunta al protocollo generale di ARPAE con n. PGFE/2017/1432 per la realizzazione e l'esercizio di **IMPIANTO DI COGENERAZIONE A PIROLISI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE DA FONTI RINNOVABILI** alimentato da biomasse costituite da cippato di legno vergine di potenza nominale elettrica di 100 Kw e potenza nominale termica di 160 Kw in Comune di Bondeno, Via Arianuova n. 15;

RISCONTRATO

- Che in data 25/07/2016 il Comune di Bondeno, su istanza della ditta ESCO ENERGIA S.R.L., aveva dato avvio al Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010, di cui l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, di competenza di questo servizio ne costituiva endo-procedimento, per la costruzione e l'esercizio di nuovo impianto di cogenerazione alimentato da fonti rinnovabili da ubicarsi in Comune di Bondeno (FE), Via Arianuova n. 15 e che tale procedimento si era concluso con un diniego da parte del Comune di Bondeno espresso in data 06/12/2016;
- Che a seguito della richiesta di sopralluogo da parte del Comune di Bondeno, in data 07/11/2016 Personale del Servizio Territoriale di Arpae, unitamente ad Agenti del Corpo di Polizia Municipale Alto Ferrarese aveva effettuato un sopralluogo presso la ditta BOSTON SOLARE srl/ Esco Energia SRL, in Bondeno Via Arianuova n. 15 e nel corso di tale accertamento era stata rilevata la presenza di un impianto per la produzione di energia elettrica da pirolisi di pellet, in avanzato stato di costruzione, con annessa una emissione in atmosfera proveniente dal silos di stoccaggio del pellet,

già attivata in passato, per il quale non risultava rilasciata la prescritta autorizzazione ex art. 269 comma 1° Dlgs 152/06 e smi;

- Che l'impianto di cui all'istanza in oggetto indicata risulta pertanto parzialmente realizzato;

CONSIDERATO:

- Che con nota ARPAE PGFE/2017/2869 del 14/03/2017 è stata indetta la Conferenza di Servizi semplificata, in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma, 2, della L. 241/90 con le modifiche apportate dal D.Lgs. 127/2016 per l'istruttoria finalizzata all'ottenimento di tutti i pareri e atti di assenso, comunque denominati, da parte degli enti coinvolti nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica sopra citata;
- Che ai fini della procedura unica di autorizzazione è stato reso disponibile il progetto dell'opera, costituito dagli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione unica del 13/02/2017, assunta al Protocollo Generale di ARPAE n. PGFE/2017/1432 a tutti gli enti interessati al procedimento amministrativo in oggetto indicato;

VISTA la richiesta di integrazioni formulata dal Comune di Bondeno in data 23/03/2017, acquisita al Protocollo Generale di ARPAE con n. PGFE/2017/3405 in data 27/03/2017, riguardante l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento nel corpo idrico superficiale denominato Canale Rondona e gli aspetti edilizi relativi alla realizzazione dell'opera;

CONSIDERATO che con nota Protocollo Generale di ARPAE n. PGFE/2017/0003757 in data 04/04/2017 si è provveduto a richiedere alla ditta le suddette integrazioni e che le stesse sono pervenute in data 24/04/2017 e acquisite al Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2017/0004628 e successivamente trasmesse al Comune di Bondeno con nota Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2017/0005140 del 05/05/2017;

VISTA la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara Prot. Gen n. 3595 del 03-04-2017 acquisita al Protocollo Generale di ARPAE n. PGFE/2017/3778 del 04/04/2017 con la quale viene confermato, per l'attività in oggetto, quanto già espresso nel parere favorevole con prescrizioni Prot. Gen n. 11367 del 20/10/2016, agli atti, relativo al precitato procedimento unico avviato dal Comune di Bondeno ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione del nuovo impianto di cogenerazione espresso dall'Azienda U.S.L. di Ferrara, Unità Operativa di Igiene Pubblica con nota Prot. Gen n. 18082 del 22/03/2017, acquisita al Protocollo Generale di ARPAE n. PGFE/2017/3311 del 24/03/2017;

VISTA la nota dell'Azienda U.S.L. di Ferrara, Unità Operativa di Igiene Pubblica Prot. Gen n. 18066 del 22/03/2017, acquisita al Protocollo Generale di ARPAE n. PGFE/2017/3310 del 24/03/2017 con la quale è stato comunicato che l'attività da autorizzare è stata classificata come Industria Insalubre di Prima Classe, sezione B, n. 64 – gas povero – gas misto – produzione, ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

VISTO il parere favorevole alla realizzazione della linea di connessione dell'impianto in progetto espresso dall'Unita Distribuzione Energia di Arpae -Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con nota Protocollo Generale n. PGFE/2017/3498 del 29/03/2017 nel quale è stato tenuto conto che:

- Si tratta di opera non soggetta ad autorizzazione in quanto ricadente nelle fasce definite dalla L.R. 10/93 art. 2 comma 2;
- La Relazione Tecnica illustrativa dell'impianto in progetto ed il preventivo di E-Distribuzione, illustrante la soluzione tecnica individuata evidenziano che l'impianto di produzione di energia elettrica da immettere nella Rete Elettrica Nazionale sarà allacciato alla Rete di Distribuzione tramite la realizzazione di una linea BT dedicata da cabina secondaria LA MARMAGNA esistente, in cavo BT AL 150 mm² interrato di ml 15;
- Il servizio di connessione verrà erogato in bassa tensione;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione del nuovo impianto di cogenerazione, espresso da ARPAE Ferrara, Servizio Territoriale, Unità IPPC con nota Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2015/3373 del 24/03/2017;

VISTO il parere edilizio favorevole alla realizzazione del nuovo impianto di cogenerazione, espresso dal Comune di Bondeno, Settore Tecnico, Servizio Edilizia con nota P.G. n.0014560 del 19/05/2017, acquisita al Protocollo Generale di ARPAE n. PGFE/2017/5904 del 22/05/2017 dal quale risulta che:

- La tipologia dell'intervento descritto e asseverato dal professionista abilitato rientra nei casi previsti dall'art. 13, L.R 15/2013, (SCIA -Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
- L'intervento previsto risulta conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente ed adottata;
- La documentazione presentata è completa e costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto;

VISTO il parere ambientale favorevole con prescrizioni alla realizzazione del nuovo impianto di cogenerazione espresso dal Comune di Bondeno, Settore Tecnico, Servizio Ambiente con nota P.G. n. 0014735 del 23/05/2017, acquisita al Protocollo Generale di ARPAE n. PGFE/2017/6029 del 24/05/2017 dal quale risulta che il Servizio Ambiente del Comune di Bondeno è competente per il rilascio:

- 1) Della proposta di nulla osta acustico;
- 2) Del parere per abilitare lo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale denominato Canale Rondona;

3) Del parere sulle emissioni in atmosfera;

4) Dell'adozione della determina dirigenziale per la classificazione di industria insalubre;

EVIDENZIATO che ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i., si considerano acquisiti i pareri degli Enti che non si sono espressi nei tempi previsti o non hanno espresso il proprio parere;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti di poter adottare l'Autorizzazione Unica che ricomprende, in allegato, quale parte integrante, l'Autorizzazione Unica Ambientale (ex D.P.R. n.59/2013);

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003, l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare ed esercitare l'impianto di cogenerazione;

DATO ATTO

- Che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Che responsabile del presente procedimento amministrativo per l'adozione dell'Autorizzazione Unica di cui al Dlgs. 387/2003 è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

Tutto ciò premesso

AUTORIZZA

1. L'impresa **ESCO ENERGIA S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Cento (FE) Via Canapa n. 59, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01833690389, ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/03, al completamento della realizzazione e all'esercizio dell' **IMPIANTO DI COGENERAZIONE A PIROLISI PER LA PRODUZIONE DA ENERGIA ELETTRICA E CALORE DA FONTI RINNOVABILI** alimentato da biomasse costituite da cippato di legno vergine di potenza elettrica nominale pari a 100 KWe e potenza termica nominale pari a 100 KWt ubicato in Comune di Bondeno (FE), Via Arianuova n. 15, in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e successive integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni di seguito individuate e negli allegati uniti a questo atto quale parte integrante denominati rispettivamente **"Allegato A - Autorizzazione Unica Ambientale"** e **"Allegato B - Parere dei Vigili del Fuoco"**;
2. Di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata con le seguenti prescrizioni:

A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO:

1) L'inizio dei lavori di completamento dell'impianto deve essere effettuato **entro un anno** dal rilascio dell'autorizzazione e l'ultimazione degli stessi deve avvenire **entro tre anni** - Non sono ammesse varianti al progetto approvato con l'atto conclusivo di cui al punto precedente - Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda apportare varianti all'impianto approvato, anche in corso d'opera, deve presentare apposita domanda all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia – Romagna (ARPAE);

2) È fatto obbligo al soggetto autorizzato di comunicare all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia – Romagna (ARPAE) e al Comune di Bondeno la data di inizio lavori di completamento dell'impianto (**con almeno sette giorni di anticipo**) nonché quella di ultimazione (**entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori**);

3) **Entro trenta giorni** dalla conclusione dei lavori il soggetto autorizzato deve altresì inviare all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia – Romagna (ARPAE), Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara e al Comune di Bondeno il Certificato di Collaudo dell'intervento di completamento della realizzazione dell'impianto redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'opera al progetto approvato e dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni acquisite nel corso del presente procedimento;

B) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO:

1) **Quindici giorni prima** dell'entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve darne comunicazione all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia – Romagna (ARPAE) e al Comune di Bondeno;

2) Il Titolare dell'impianto ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia – Romagna (ARPAE) e al Comune di Bondeno eventuali fermi prolungati, interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti;

3) Materie prime e di servizio /ausiliarie

1. Il gestore ha comunicato di utilizzare unicamente legno vergine pertanto qualora si utilizzassero legnami qualificabili come sottoprodotti, si rammenta che tale utilizzo è condizionato dall'Art. 184-bis del DLgs 152/06, il quale prevede espressamente che per essere classificato sottoprodotto una sostanza o un materiale debba soddisfare i seguenti requisiti:

a) *la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;*

- b) *e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- c) *la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- d) *l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.*

2) Nello specifico la lettera d), prevede in particolare *“l'utilizzo ...non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana”*, pertanto si ritiene che per il rispetto di tale requisito sia fondamentale che non si verifichino aumento dei flussi di massa autorizzati alle emissioni e che non si creino inconvenienti ambientali dalle operazioni di stoccaggio e dalle movimentazioni conseguenti all'utilizzo di tali sottoprodotti.

Si sottolinea la circostanza che qualora l'utilizzo dei sottoprodotti crei inconvenienti ambientali o sanitari, le stesse diverranno rifiuti a tutti gli effetti e il loro utilizzo dovrà cessare immediatamente fino all'ottenimento di specifica autorizzazione provinciale per la gestione di rifiuti ex art. 208 DLgs 152/06.

Dovrà quindi essere tenuta a disposizione dell'Organo di Controllo la documentazione relativa ai conferimenti degli eventuali sottoprodotti utilizzati, parimenti alle altre materie prime in ingresso all'impianto.

4) Bilancio Energetico

La Ditta dovrà produrre prova documentale anche attraverso l'uso di sistemi informatici, a disposizione degli Organi di controllo, relativa all'energia elettrica consumata e prodotta.

5) Bilancio Idrico

La Ditta dovrà produrre prova documentale, a disposizione degli Organi di controllo, relativa al quantitativo di acqua prelevata dall'acquedotto e/o altre fonti utilizzata/recuperata.

6) Singas

Il gestore dovrà conservare i quantitativi di singas prodotto rapportati alla biomassa trattata; sulla base di tali dati la Ditta dovrà redigere annualmente apposita relazione tecnica sul bilancio ambientale dell'attività da inviare entro il mese di febbraio a Comune, ARPAE – ST UO IPPC per le valutazioni di competenza.

7) Rifiuti

Dovranno essere sempre presenti presso lo stabilimento i Registri di Carico/Scarico che dovranno essere tenuti secondo le modalità previste dall'Art. 190 DLgs 152/06 e smi, ovvero con le modalità del SISTRI; dovrà essere altresì conservata presso lo stabilimento la copia dei formulari d'Identificazione dei Rifiuti ai sensi Art. 193 stesso Provvedimento, ovvero delle schede SISTRI. Il deposito temporaneo dei rifiuti/messa in

riserva dovrà avvenire secondo modalità che consentano la perfetta separazione tra le varie tipologie, con particolare riferimento alla miscelazione dei rifiuti speciali non pericolosi con i rifiuti speciali pericolosi. Inoltre tale deposito temporaneo e/o messa in riserva dovrà avvenire esclusivamente al riparo del dilavamento meteorico per quelle tipologie che possano rilasciare sostanze inquinanti e comunque all'interno di contenitori a tenuta. Per le rimanenti tipologie dovranno comunque essere adottate le cautele del caso onde impedire la contaminazione dell'ambiente. In nessun caso il deposito temporaneo e/o messa in riserva dovrà essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione o all'ambiente per la propria consistenza, aspetto, odore o altro che possa arrecare nocumento. La Ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali verranno affidati per le varie fasi di gestione/smaltimento i rifiuti prodotti dall'attività lavorativa, siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi DLgs 152/06 (parte IV) e s.m.i e conservarne copia presso lo stabilimento a disposizione dell'Organo di controllo.

8) Ammendanti

Preventivamente all'utilizzo agronomico degli ammendanti prodotti, dovrà essere inviata la Comunicazione ex Dlgs 152/06 al SAC di ARPAE per le opportune verifiche, con particolare riferimento alle caratteristiche degli stessi e dei terreni oggetto di spandimento. A tal proposito il gestore dovrà conservare i Rapporti di Prova a disposizione dell'Organo di Controllo; la ditta dovrà inviare annualmente a ARPAE – SAC, ARPAE – ST e Comune un report con indicati i terreni di spandimento e i quantitativi di ammendanti utilizzati come fertilizzante.

C) ULTERIORI PRESCRIZIONI GENERALI:

1) Il soggetto autorizzato ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia – Romagna (ARPAE), Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA, eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare del nominativo del legale rappresentante;

2) Sia durante la fase di cantiere che durante la fase di esercizio e di dismissione dell'impianto, la ditta è tenuta a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m. ed integrazioni in merito ai vari aspetti attinenti alla tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente che dovessero crearsi in qualsiasi fase gestionale dell'impianto di cogenerazione dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Bondeno, all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'Azienda USL di Ferrara;

3) È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente;

4) Durante la fase di avviamento dell'impianto, ove potrebbero verificarsi dei cali di portata e/o pressione del singas prodotto tali da causare malfunzionamenti o spegnimenti del motore endotermico, il gestore dovrà

prevedere idonei sistemi di captazione/smaltimento di tale fluido mediante termocombustione o altri processi atti a evitare la dispersione in atmosfera tal quale.

I punti di prelievo (scarichi idrici ed emissione in atmosfera) dovranno essere posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del DLgs 81/08 e s.m.i; inoltre la Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.

D) DISMISSIONE IMPIANTO:

1) Si specifica inoltre che ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.lgs. 387/2003 e del D.M. dello Ministero dello Sviluppo Economico, Allegato 1, Punto 13 j), il titolare dell'impianto è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, ad Arpae, quale garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dei luoghi, una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) di durata quinquennale pari al costo preventivato nel piano di dismissione allegato all'istanza di AU; il piano di dismissione e la relativa polizza fideiussoria dovranno essere aggiornati ogni cinque anni e presentati ad Arpae; la polizza fideiussoria dovrà essere garantita (mantenuta attiva) fino alla completa dismissione dell'impianto e ripristino dei luoghi;

Gli allegati alla presente Autorizzazione Unica denominati rispettivamente “**Allegato A – Autorizzazione Unica Ambientale**” e “**Allegato B - Parere dei Vigili del Fuoco**”, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Si demanda, a norma dell'articolo 27 comma 1 del T.U. 380/2001, al Comune di Bondeno **il controllo e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.** Qualora gli Enti e le Amministrazioni che nell'esprimere il parere di rispettiva competenza sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto oggetto della presente autorizzazione unica abbiano apposto prescrizioni alla realizzazione dell'opera **saranno, altresì, preposti al controllo della corretta esecuzione di quanto prescritto.** L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) si riserva ogni eventuale successivo accertamento ulteriore;

La presente Autorizzazione s'intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi, con obbligo di osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e nel rispetto delle specifiche prescrizioni e condizioni contenute nei pareri resi dagli Enti interessati.

La responsabilità civile e penale nei confronti di terzi per gli eventuali danni suscettibili di derivare dalla realizzazione delle opere in oggetto è a totale ed esclusivo carico del titolare dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione unica non prevede una scadenza: tuttavia devono essere rispettati i tempi e le modalità previsti dal D.P.R. n. 59/2013.

Come previsto dall' Articolo 44, comma 3 del D.Lgs n. 28 del 3 Marzo 2011, fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con la presente autorizzazione, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui all'Articolo 44 succitato, in capo alle Regioni, agli Enti locali e ad Arpae.

Il presente atto viene rilasciato in copia conforme in bollo alla Ditta interessata ed in copia al Comune di Bondeno, all'ARPA Sezione Provinciale di Ferrara-Servizio Territoriale, all'Azienda USL di Ferrara e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

L'efficacia del presente atto decorre dalla data dell'effettivo ritiro o dell'avvenuta notifica alla Ditta interessata e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

firmato digitalmente

Ing. Paola Magri

Responsabile Struttura Autorizzazioni

e Concessioni-FERRARA - ARPAE Emilia Romagna

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.